

# **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**FORNITURA DI CONTENITORI DI DIVERSA VOLUMETRIA  
PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI**

## INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	6
ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA' CONTENITORI.....	7
ARTICOLO 5 – GARANZIA.....	8
ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO E DURATA .....	8
ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO .....	9
ARTICOLO 8 - PENALI .....	10
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	11
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	13
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO .....	13
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE .....	16
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	17
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	19
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI .....	19
ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – C. ETICO E DI COMPORAMENTO.....	19

<b>ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE .....</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 22 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO QUADRO .</b>	<b>21</b>
<b>ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>21</b>

## ACCORDO QUADRO

### TRA

Asia Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona di \_\_\_\_\_ legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 – (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

\_\_\_\_\_ Codice Fiscale e Partita Iva con sede legale \_\_\_\_\_, - - (di seguito denominato “Fornitore”).

Congiuntamente definite “Parti”.

### PREMESSO

- 1) che in esecuzione della Determina a contrarre n. 179 del 25 giugno 2020 del Direttore Generale, Asia Napoli S.p.a. ha indetto la procedura aperta n. 437/ACU/2020, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di contenitori metallici per la raccolta di rifiuti urbani di diversa volumetria per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo;
- 2) che il fabbisogno totale per il periodo di 24 mesi è stimato, da ASIA, in 300 contenitori e che il prezzo unitario è pari ad Euro 890,00 oltre IVA per i cassonetti da 1800 litri ed Euro 960,00 oltre IVA per i cassonetti da 2400 litri;
- 3) che con Determina del Direttore Generale n. \_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore della società \_\_\_\_\_ che ha offerto il ribasso percentuale del \_\_\_\_\_ sui prezzi unitari posti a base di gara;
- 4) che, inoltre, in data \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale antimafia come da prot\_Ingresso \_\_\_\_\_ per acquisire l'informativa antimafia;
- 6) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto e le polizze RTC e RCO previste dall'art. 13.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini sotto indicati avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende \_\_\_\_\_;

- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, concluso tra Asia Napoli S.p.a. \_\_\_\_\_ avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail al Fornitore contenente i seguenti dati: tipologia e quantità dei contenitori da fornire; tempi di consegna; luogo di consegna; modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico. Tale documento impegna il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Paolo Stanganelli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Fornitore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 Con il presente accordo quadro, la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, di eseguire, per il periodo di 24 mesi, la fornitura delle seguenti tipologie di cassonetti:

- **n. 170 contenitori da 2400 litri**

- **n. 130 contenitori 1800 litri**

La suddivisione per volumetria della fornitura di cassonetti, sopra indicata, è da ritenersi indicativa e suscettibile di una variazione da parte della Stazione Appaltante nella misura del  $\pm 20\%$  delle relative quantità, fermo restando l'invariabilità dell'ammontare del contratto.

2.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a fornire i contenitori innanzi indicati, in esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta da quest'ultima.

2.3 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo al Fornitore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi, consegnando contenitori conformi al campione presentato e a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente accordo quadro.

2.4 La consegna dei contenitori oggetto di fornitura avverrà secondo gli ordinativi di ASIA, nell'arco di 24 mesi dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura qualora antecedente alla stipula del contratto. La prima tranche sarà

presumibilmente ordinata dalla stazione appaltante entro 30 giorni dalla suddetta data di stipula del contratto ovvero dal verbale di avvio della fornitura qualora antecedente alla stipula del contratto. In esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante emetterà appositi ordini, specificando:

- la numerosità del lotto di fornitura (costituito da circa 14/16 pezzi per ciascuna tipologia);
- la conferma dell'infografica descrittiva della frazione;
- il progressivo iniziale per la numerazione dei codici – matricole;
- i tempi della consegna dei contenitori. (la consegna deve, in ogni caso, avvenire entro 25 giorni dall'emissione dell'ordine da parte di ASIA);
- il luogo della consegna.

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, la durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente (cosiddetta proroga tecnica). In tal caso, il Fornitore è obbligato ad eseguire gli ordinativi di fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

### **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE**

3.1 Il Fornitore si obbliga:

- a) a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante. La consegna di ciascuna tranche di contenitori deve avvenire entro 25 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento via mail dell'ordine del Responsabile del Procedimento;
- b) a garantire la disponibilità presso i propri magazzini, di un carico completo di contenitori, allestiti con tutti i dettagli previsti per la fornitura da 1800 litri ed un carico completo di contenitori da 2400 litri al fine di poter effettuare consegne urgenti entro 10 giorni dall'emissione dell'ordinativo. Tale disponibilità dovrà essere ripristinata ed ASIA si impegna a ordinarla quale ultima fornitura;
- c) a consegnare, a propria cura e spese, i contenitori nel numero e nella tipologia indicati nei singoli ordinativi di fornitura presso le sedi di stoccaggio, di volta in volta indicate dalla Stazione Appaltante;
- d) a garantire che i contenitori oggetto dei singoli ordinativi di fornitura siano identici tra loro, anche nei dettagli, e che siano conformi alle specifiche tecniche stabilite nel Disciplinare Tecnico, nella scheda tecnica del Fornitore nonché a quanto previsto dalle norme di legge in materia;

- e) a consegnare i contenitori muniti di tutti gli adesivi previsti dal Disciplinare Tecnico. Gli adesivi devono essere conformi a quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico;
- f) ad assicurare l'efficacia e l'operatività della garanzia sui contenitori, di cui al successivo art. 5, per la durata di almeno 24 mesi.

#### **ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA' CONTENITORI**

##### Direttore dell'Esecuzione del Contratto

4.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione dell'accordo quadro congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto il cui incarico è affidato al sig. \_\_\_\_\_ dipendente di ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche DEC).

4.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro.

4.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

##### Verifica di conformità

4.5 La Stazione Appaltante provvede alla verifica di conformità dei contenitori consegnati dal Fornitore in esecuzione dell'accordo quadro e degli ordinativi emessi. La verifica di conformità è demandata ad una commissione all'uopo nominata, di cui fa parte il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed avrà ad oggetto le operazioni meglio dettagliate al paragrafo 6) del Disciplinare Tecnico.

4.6 La verifica di conformità si terrà entro 15 giorni dalla consegna di ciascun ordinativo emesso dalla Stazione Appaltante presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. Il Fornitore sarà convocato mediante avviso da trasmettere a mezzo e-mail almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per l'attività di verifica di conformità. Nell'avviso saranno

indicati data, orario e sede della verifica di conformità.

4.6 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal medesimo Fornitore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi dell'accordo quadro e dell'ordinativo di fornitura (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata al Fornitore ai fini della fatturazione. Qualora in sede di verifica di conformità dovessero emergere anomalie, il Fornitore, ove possibile, è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dal successivo art. 8.2.

#### **ARTICOLO 5 – GARANZIA**

5.1 Il Fornitore garantisce per 24 mesi a decorrere dalla data del verbale positivo di verifica di conformità che i contenitori forniti e collaudati siano idonei all'uso cui sono destinati e siano esenti da vizi e difetti di produzione tali da pregiudicarne la funzionalità e/o da non renderli conformi a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara o nell'offerta tecnica presentata.

5.2 Il Fornitore è tenuto alla garanzia nei termini di cui al paragrafo 7) del Disciplinare Tecnico.

#### **ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO E DURATA**

##### 6.1 Prezzi unitari

La Stazione Appaltante corrisponde al Fornitore, al netto del ribasso offerto in gara, i seguenti prezzi unitari:

- 1) Contenitore da 1800 lt – Euro \_\_\_\_\_ oltre Iva;
- 2) Contenitore da 2400 lt - Euro \_\_\_\_\_ oltre Iva.

6.2 Le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale debba intendersi pattuito a misura, nel senso che l'importo da corrispondere al Fornitore viene determinato applicando i prezzi unitari di ciascuna tipologia di contenitori innanzi elencati moltiplicato per il numero di attrezzature effettivamente consegnate per ciascun ordinativo di fornitura.

6.3 L'importo complessivo del presente accordo quadro della durata biennale, in esecuzione del quale possono essere emessi gli ordinativi di fornitura, è pari ad Euro 278.900,00 oltre Iva, come per legge.

6.4 La Stazione Appaltante, come espressamente previsto nella lex di gara, si riserva di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, la durata dell'accordo quadro



per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente (cosiddetta proroga tecnica). In tal caso, il Fornitore è obbligato ad eseguire gli ordinativi di fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

## **ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

### **7.1 Fatturazione e termini di pagamento**

All'esito positivo della verifica di conformità relativa alla fornitura di ogni ordinativo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. L'importo riportato nel certificato di pagamento sarà dato dal prodotto del prezzo unitario di ciascuna tipologia di contenitori per il numero di contenitori consegnati e verificati con esito positivo. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Resta fermo l'obbligo di garanzia di cui al precedente art. 5. Il Fornitore, pertanto, dichiara di approvare in modo specifico il termine di pagamento di 60 giorni in deroga a quanto disposto dall'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura eseguita, nel senso che resta ferma la garanzia del Fornitore di cui al precedente articolo 5.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il numero di CIG (78258163A9) ed ordine, il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1. La fattura, intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D 80146 NAPOLI, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it) e deve essere corredata dal certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento.

7.2 Le fatture emesse dal Fornitore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

7.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di

cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

## **ARTICOLO 8 - PENALI**

### 8.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.:

- a) una penale pari allo 0,2% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti;
- b) una penale pari allo 0,4% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti;
- c) una penale pari allo 0,6% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna dei contenitori rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere l'accordo quadro/ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 9.

### 8.2 Per mancato superamento della verifica di conformità

Nel caso di mancato superamento di verifica di conformità, i contenitori saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che il Fornitore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale pari allo 0,2% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale pari allo 0,4% sul valore di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal trentunesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto ovvero il singolo ordinativo di fornitura ai sensi del successivo art. 9. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere l'accordo quadro qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità.

### 8.3 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Fornitore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. Il Fornitore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 8.4 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'accordo quadro.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro (ovvero i singoli ordinativi) nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- a. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15;
- b. nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- c. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'accordo quadro ovvero del singolo ordinativo;
- d. nel caso in cui il ritardo nella consegna dei contenitori abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista nel singolo ordinativo;
- e. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
- f. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dal Fornitore in sede di gara.

In tutti i casi innanzi indicati (9.2), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito al Fornitore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

\*\*\* \*\*

#### **Effetti della risoluzione del presente Accordo Quadro**

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva di escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando il Fornitore a

porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 10 - RECESSO**

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

12.2 Il Fornitore dichiara di essere edotto del fatto che il presente accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

#### **ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO**

11.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto **IOPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO**.

11.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

11.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

11.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

#### **11.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]**

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I

pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

#### ***11.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]***

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

10.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

### **ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

12.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016), con validità di \_\_\_\_\_ decorrenti dalla stipula del contratto. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino al termine della garanzia di 24 mesi ed è prestata al fine di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione dell'accordo quadro ovvero dei singoli ordinativi di fornitura.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

### **ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE**

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna dei cestini oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve produrre polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve produrre, altresì, polizza RC Prodotti (RCP) a copertura di eventuali danni cagionati involontariamente a persone e cose derivanti da difetti del prodotto.

La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT e RCP che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora



L'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

#### **ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

14.1 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Fornitore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Fornitore.

15.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

16.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore dichiara gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica: \_\_\_\_\_.

e che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: \_\_\_\_\_

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

16.2 L'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 Il Fornitore e si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 Il Fornitore e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Fornitore Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

17.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato

nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore elegge domicilio in Milano, Piazza della Repubblica n.30. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI**

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

20.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

##### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

##### ***Clausola n. 2***

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

##### ***Clausola n. 3***

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*

**Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

**Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

**Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

**Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

**Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."*

20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE**

21.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 22 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE ACCORDO QUADRO**

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico
- b) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

#### **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.

23.2 Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che

mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i.. D.M. n. 49/2108.

Il presente Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli S.p.A.

Il Fornitore

---

---

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli S.p.A.

Il Fornitore

---

---